



COMUNE DI CEGGIA (VE)

Piazza XIII Martiri, 1 ~ 30022 CEGGIA (VE)
Tel.: 0421/329621 - FAX - 0421/329703 ~
pec: protocollo.comune.ceggia.ve@pecveneto.it

Prot. N. 7453

Ceggia 08/07/2016

Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara informale per il servizio di mensa scolastica nel Comune di Ceggia. Anni Scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.

Con il presente avviso si chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a) lettera b), del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di mensa scolastica nel comune di Ceggia.

Si precisa, inoltre, che il servizio ha la seguente codificazione del vocabolario comune degli appalti: CPV 55523100-3 SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA

EVENTUALE, IN PARTICOLARE PER SERVIZI Il servizio dovrà svolgersi nel territorio del comune di Ceggia dell'operatore economico e avrà le seguenti caratteristiche operative:

Il presente avviso ha per oggetto:

a) la gestione integrale del Centro di cottura del Comune di Ceggia, sito in P.zza Sacro Cuore di Gesù n. 95, per la preparazione dei pasti come di seguito specificato ed il servizio di loro veicolazione presso le varie scuole comunali, con l'onere per:

- l'approvvigionamento delle materie prime, la preparazione e cottura dei pasti, da espletare unicamente ed esclusivamente presso la Cucina comunale sopraindicata per tutte le scuole comunali e per il servizio pasti a domicilio del Servizio di Assistenza Domiciliare;

- la consegna dei pasti presso i refettori delle scuole;

- la porzionatura e distribuzione dei pasti ad alunni presso le sedi scolastiche sottoindicate e ubicate nel territorio del Comune e precisamente:

- scuola dell'Infanzia "G. Rodari", Via Don Folegot 290;

- scuola Primaria "C. Collodi", Via Don Folegot 350;

- la preparazione ed il riordino dei tavoli, in ciascun plesso scolastico; il lavaggio delle stoviglie con uso delle lavastoviglie in dotazione; la pulizia, sanificazione e riordino dei locali ed attrezzature di cucina; la raccolta ed il conferimento di tutti i rifiuti prodotti nello svolgimento del servizio, secondo le indicazioni del servizio pubblico di raccolta;

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:

1) **Valore dell'iniziativa:** l'importo a base di gara è stabilito in euro 616.200,00= oltre all'Iva ;

2) **Elementi essenziali del contratto:**

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: gestione centro cottura - preparazione, distribuzione pasti agli alunni
- b. l'oggetto del contratto è il seguente: servizio di mensa scolastica a favore degli alunni nei seguenti plessi:
Scuola dell'infanzia "G. Rodari" – via Don Folegot
Scuola primaria "C. Collodi" – in via Don Folegot
Preparazione pasti per anziani seguiti dai Servizi Sociali del Comune
- c. la forma di stipulazione sarà la scrittura privata autenticata;
- d. il criterio di gara sarà l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- e. non è ammesso il subappalto;
- f. durata presunta del contratto: dalla stipulazione sino alla conclusione delle attività oggetto dell'affidamento e, comunque entro il 30/06/2019;
- g. avvio presunto dell'attività esecutiva del contratto: 05/09/2016;

3) Requisiti di idoneità professionale:

- a. possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del d.lgs 50/2016 [2];
- b. possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria: attestare nel triennio 2013 – 2014 – 2015 un fatturato esclusivamente per mensa scolastica pari a 616.000,00 euro IVA esclusa.

4) Numero minimo degli operatori che saranno invitati: 5;

5) Criteri di selezione degli operatori economici: verranno selezionati gli operatori economici che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto 3), nonché Il comune si riserva la facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio [3], di cui sarà data successiva notizia.

6) Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12.00 del giorno 23/07/2016 presso il protocollo del Comune di Ceggia – Piazza XIII Martiri 1 – 30022 CEGGIA, mediante le modalità di cui al successivo punto 8); NEL CASO DI LETTERA ORDINARIA O A/R: non si terrà conto della data di spedizione delle richieste, ma solo dell'ora e del giorno in cui perverranno all'indirizzo indicato;

7) Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: posta cartacea, mediante raccomandata; posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.comune.ceggia.ve@pecveneto.it; consegna personale all'indirizzo indicato;

8) Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere contatto con questo ente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, o anche telefonicamente contattando il n. 0421/329621;

9) Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli enti interessati a contrattare con il comune /la provincia, **NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE**, ma solo la manifestazione di interesse e la richiesta di audizione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Giuliano Venier)

[1] attuativo della Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (2006/C 79/02) e ai sensi della Comunicazione interpretativa della Commissione Ue 2006/C 179/02, nonché delle Linee Guida Anac in tema di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.

[2] Articolo 80 (motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

[3] Il comune renderà noti mediante pubblicazione sull'albo pretorio la data e luogo di espletamento del sorteggio. Si adotteranno gli opportuni accorgimenti perché i nominativi degli operatori economici selezionati col sorteggio non siano resi né noti, né accessibili, prima della scadenza del termine per presentare le offerte, che sarà fissato con le successive lettere di invito a presentare offerte. Gli esiti del sorteggio saranno comunque oggetto di verbalizzazione.